

Rapporto

numero	data	Dipartimento
7119 R	14 ottobre 2015	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

della Commissione speciale tributaria sul messaggio 9 settembre 2015 riguardante la modifica del decreto legislativo del 13 novembre 1996 concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti

1. PROPOSTA GOVERNATIVA

Con il messaggio n. 7119 il Consiglio di Stato chiede la proroga fino al 31 dicembre 2019 del termine che consente, in base ad un decreto legislativo del 13 novembre 1996¹, di effettuare degli ammortamenti accelerati, pari al doppio rispetto al coefficiente di ammortamento usuale, sui nuovi investimenti effettuati nel corso dell'anno. La possibilità di beneficiare della misura è limitata all'anno stesso in cui è avvenuto il nuovo investimento.

Tale possibilità fu introdotta nel 1996 quale misura di rilancio economico in un momento in cui la situazione congiunturale era particolarmente delicata. L'intento consisteva nell'incentivare gli investimenti promossi dalle aziende permettendo loro di beneficiare, nell'anno in cui il nuovo investimento veniva effettuato, di un carico fiscale ridotto, grazie alla maggior deduzione ammessa a riduzione del risultato d'esercizio. In seguito, il risparmio fiscale si annulla poiché gli ammortamenti accelerati effettuati nel primo anno saranno compensati dalla minor possibilità di ammortamento (diminuzione della percentuale deducibile) negli anni successivi.

Il Governo ripropone la misura, con un effetto esclusivamente al primo anno di ammortamento, convinto che possa essere di beneficio alle aziende e all'economia del nostro Cantone. Quanto proposto si rivolge in particolare alle PMI ed alle start-up, spesso confrontante con un importante impegno finanziario e di liquidità proprio nell'anno di avviamento dell'attività. Si ricorda che l'ammortamento è un'utile operazione contabile che favorisce il mantenimento delle liquidità in azienda.

Relativamente a tale misura, il Parlamento non ha mai evidenziato particolari reticenze, tanto che siamo al sesto rinnovo del decreto legislativo. Considerato che l'esercizio di proroga è diventato sistematico, verrebbe tuttavia da chiedersi come mai l'atto normativo scelto per l'introduzione della disposizione sia un decreto legislativo (la cui peculiarità è quella di avere una durata determinata) e per quale motivo la norma sugli ammortamenti accelerati non venga proposta tramite una modifica della LT². Le ragioni vanno ricercate

¹ Decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti del 13 novembre 1996, vedi anche il messaggio governativo n. 4503 del 20.03.1996.

² Si ricorda che la proposta governativa si fonda su un articolo di un decreto legge mentre per conferire uno stato permanente alla norma si dovrebbe procedere alla modifica degli artt. 27 cpv. 2 e 71 cpv. 2 LT

nella natura stessa della concessione di un ammortamento accelerato che fu introdotto quale strumento per il rilancio economico nel corso di un periodo di congiuntura difficile. Dal messaggio si evince tuttavia che anche il Governo si è chinato sulla questione riservandosi di introdurre, dopo l'esito della Riforma III dell'imposizione delle imprese, una modifica della LT e di vagliare la possibilità di defiscalizzare tali investimenti nell'ambito della revisione della Legge per l'innovazione economica.

2. IMPATTO FINANZIARIO

Come già più volte ribadito in passato, l'impatto finanziario del provvedimento dovrebbe risultare fiscalmente neutro in quanto l'ammortamento accelerato sull'investimento nel primo anno si riduce negli anni successivi.

Il calcolo preciso delle ripercussioni finanziarie è difficile da quantificare poiché deve confrontarsi a delle limitazioni tecniche, esplicitate nel messaggio, che richiederebbero un'analisi manuale di ogni singolo incarto con notevole dispendio di risorse. In passato tale esercizio fu eseguito per i periodi fiscali 2005 e 2006, dal quale scaturì un impatto finanziario (o meglio un differimento di imposta) stimato in circa CHF 4 milioni. Qualora la cifra venisse indicizzata al preventivo 2015 la misura comporterebbe un minor gettito pari a circa CHF 4,2 milioni, importo che verrebbe tuttavia recuperato nel corso degli anni successivi.

3. CONCLUSIONI

La Commissione tributaria ritiene che la proroga del decreto legislativo del 13 novembre 1996 sia giustificata ed opportuna, in particolare per il suo scopo originario, ossia contribuire al rilancio economico favorendo l'investimento da parte delle aziende, in particolare delle PMI.



Per le motivazioni addotte, la Commissione speciale tributaria condivide pertanto la proposta del Consiglio di Stato e invita il Gran Consiglio ad accogliere il disegno di modifica di decreto legislativo annesso al messaggio n. 7119.

Per la Commissione speciale tributaria:

Samuele Cavadini, relatore
Badaracco - Battagioni - Delcò Petralli (con riserva) -
Ferrara Micocci - Foletti - Frapolli - Garobbio -
Gendotti - Ghisletta - Giudici - Kandemir Bordoli -
Minoretti - Pamini - Passalia - Seitz